

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 225 del 03/11/2008

Prot. n.

OGGETTO: CONVENZIONE-TIPO CON L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO GESTIONE IMPIANTI S.ANNA" PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, E DELLA SALA POLIVALENTE, CON ANNESSI LOCALI, DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA - STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011.-

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/>	ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/>	BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

OGGETTO : CONVENZIONE-TIPO CON L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO GESTIONE IMPIANTI S.ANNA" PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, E DELLA SALA POLIVALENTE, CON ANNESSI LOCALI, DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA - STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1- di approvare la convenzione, di cui allo schema sub a), per le stagioni sportive 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011, per l'affidamento all'Associazione "Gruppo Gestione Impianti S.Anna" della gestione del campo sportivo, con annessi spogliatoi, e della sala polivalente, con annessi locali, di proprietà della Parrocchia di S.Anna, oggetto di concessione in uso al Comune di Rosà mediante convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2003 e successiva appendice approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2006;

2- di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Capo Area Servizi Amministrativi, al quale è demandata anche la firma della convenzione per conto del Comune di Rosà nonché qualsiasi eventuale modifica da apportare allo schema di convenzione ritenuta necessaria e conveniente per una migliore e definitiva regolarizzazione dell'accordo.

COMUNE DI ROSA' - Ufficio Sport - Impianti Sportivi
Piazza della Serenissima, 1 - 36027 ROSA' tel. 0424-584122 - Fax: 0424-584126

ALLEGATO A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO, DEGLI ANNESSI SPOGLIATOI
E DELLA SALA POLIVALENTE CON ANNESSI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA
PARROCCHIA DI **S. Anna**. -

PREMESSO:

- che mediante convenzione stipulata in data 13.06.1991 la Parrocchia di S. Anna ha concesso in uso gratuito al Comune di Rosà, per la durata di anni 10 rinnovabili, il campo di calcio e gli annessi spogliatoi di sua proprietà in cambio della manutenzione da effettuarsi a cura e spese dell'Amministrazione Comunale;
- che con successivi atti stipulati, rispettivamente in data 27.10.1999 e 18.02.2003, è stata rinnovata la convenzione fino al **31.12.2015**;
- che in data 05.10.2006, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 19.09.2006, è stata stipulata con la Parrocchia di S. Anna un'appendice alla convenzione per la regolamentazione dell'utilizzo della sala polivalente con annessi locali realizzata all'interno dell'impianto sportivo medesimo.
- che con atto della G.C. n. 164 in data 09.08.2007, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione di tale impianto con l'associazione "Gruppo Gestione Impianti S. Anna" per la stagione sportiva 2007/2008.
- che con atto della G.C. N. ____ in data _____, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011,

Tutto ciò premesso

tra il Sig. Nichele Sebastiano, nato a Rosà il 29/06/1949, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Rosà, come sopra rappresentato e l'associazione "**Gruppo Gestione Impianti S. Anna**" con sede a Rosà in Via Ariosto (Partita IVA _____) rappresentata da Busnardo Tiziano, nato a Bassano del Grappa il 07.07.1961 e residente a Rosà in Via Ariosto, n. 5 (Cod. Fisc. BSN TZN 61L07 A703Y) si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, il Comune di Rosà (d'ora in poi denominato "Concedente") affida all'associazione "Gruppo Gestione Impianti S. Anna" (d'ora in poi denominata "Concessionaria"), la gestione degli impianti sportivi costituiti da campo da calcio, relativi spogliatoi e pertinenze nonché dalla sala polivalente realizzata all'interno dei locali adibiti

a spogliatoi, situati in via Tasso a Rosà - frazione S.Anna, comprese le attrezzature presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti le Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Con la presente convenzione alla Concessionaria sono affidati tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, riguardanti le Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate. In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell'impianto sportivo, contribuiranno alle spese ordinarie elencate al successivo art. 4, pagando al Comune Concedente una tariffa determinata prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale, calcolata sulla base dei costi per le manutenzioni ivi indicate e proporzionata al tempo di utilizzo. Il Comune provvederà a trasferire le somme così introitate a soggetti operanti in ambito sportivo, compresa la stessa società di gestione, individuati con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo di via Tasso - frazione S.Anna. - oggetto della convenzione è costituito da:

- campo da calcio principale in erba;
- tribuna per il pubblico
- edificio spogliatoi
- sala polivalente

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, garantendone, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività dovrà favorire l'usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente, per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni sportive;

- solo occasionali purchè compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione del campo da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo. A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il Comune, tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui al successivo articolo.

Art. 4 Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria provvederà:

- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto da parte di società autorizzate;
- alle spese telefoniche;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia e disinfestazione regolari dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme, compresa la sala polivalente;
- per il campo in erba e le aree limitrofe a verde: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura.

Per le operazioni succitate resta a carico della Concessionaria medesima il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;

- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie

presenti nell'impianto;

- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco);
- pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
- manutenzione impianti voce, se esistenti;
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli spogliatoi, etc...).

La Concessionaria s'impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576-1609 del Codice Civile e dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è - in via di principio - da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico.

Art. 5 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- sostituzione lampade dei fari e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco.

Art. 6 Responsabilità della Concessionaria.

La società titolare della concessione esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose,

anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. Per quanto riguarda le strutture oggetto della convenzione, la concessionaria prende atto che esse sono assicurate per rischio, incendi e R.C. fabbricati con polizza diocesana.

Art. 7 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 8 Durata della convenzione

La validità della presente convenzione è riferita al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2011.

Art. 9 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 10 "Cessione della convenzione";

Art. 10 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 11 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 12 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Rosà e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/1998.

Art. 13 Referenti

Il Comune di Rosà nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile del Settore Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici- Impianti Sportivi, al quale la concessionaria dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 14 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

L'ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA

IL COMUNE CONCEDENTE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 226 del 03/11/2008

Prot. n.

OGGETTO: CONVENZIONE-TIPO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE STAGIONI 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011. APPROVAZIONE.-

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/>	ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/>	BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

OGGETTO : CONVENZIONE-TIPO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE STAGIONI 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011. APPROVAZIONE.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) di rinnovare, per le stagioni sportive 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011, la concessione in uso dei seguenti impianti sportivi comunali :

<i>denominazione impianto</i>	<i>società concessionaria</i>	<i>legale rappresentante</i>
Stadio comunale della Padania "Toni Zen"	A.C. Rosà	Simioni Alessandro
Campo sportivo di S.Pietro "Odino Bizzotto"	A.S. S.Pietro Rosà	Bizzotto Carlo
Palestra "Balbi"	Associazione Polisportiva Rosà	Tagnin Antonio Armando
Campo di calcio "Brunelli"	G.S. Canarini Rosatesi	Valle Severino
Campo di calcio "Giacomo Carlesso-Jaco"	A.C. Arsenal Cusinati	Trevisan Basilio
Stadio Comunale di Travettore	Associazione Sportiva Dilettantistica Travettore	Torresan Renato

secondo modalità, divieti, obblighi e condizioni come da schema di convenzione allegata al presente provvedimento perchè ne sia parte integrante e sostanziale, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi la determinazione del contributo da concedere alle singole società per l'anno di riferimento;

2) di demandare al Responsabile del Servizio l'adempimento di tutti gli atti necessari conseguenti al presente atto, autorizzando il medesimo ad apportare allo schema di

convenzione eventuali modifiche ritenute utili e convenienti per una migliore definizione dell'accordo.

COMUNE DI ROSA' - Ufficio Sport - Impianti Sportivi
Piazza della Serenissima, 1 - 36027 ROSA' tel. 0424-584122 - Fax: 0424-584126
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA _____ - FRAZIONE _____.-

PREMESSO:

- che il Comune di Rosà è proprietario degli impianti sportivi " _____ " siti in Via _____ nella Frazione di _____;
- che l'Amministrazione di Rosà intende dare adeguata e legale sistemazione contrattuale ai rapporti tra quest'ente e la società _____ per la concessione in uso dell'impianto sportivo indicato in oggetto.
- che con atto della G.C. n. _____ in data _____, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema convenzione per la concessione in uso di tale impianto nelle stagioni agonistiche 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011.

Tutto ciò premesso

tra il Sig. Nichele Sebastiano, nato a Rosà il 29/06/1949, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Rosà, come sopra rappresentato e la Società _____ con sede a Rosà in Via _____, ____ (Codice Fiscale _____ - Partita IVA _____) rappresentata da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____ (Cod. Fisc. _____) si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, il Comune di Rosà (d'ora in poi denominato "Concedente") affida alla Società Sportiva _____ (d'ora in poi denominata "Concessionaria") l'utilizzo e la gestione dei campi da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via _____ a Rosà - frazione _____, comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell'impianto sportivo, contribuiranno alle spese pagando al Concedente una tariffa stabilita dallo stesso.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo di via _____ - frazione _____ - oggetto della convenzione è costituito da:

- _____;
- _____;
- _____;

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature ivi presenti, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, garantendone per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni sportive;
- solo occasionali purchè non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo della Concessionaria, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport - Impianti Sportivi) entro il 15 luglio di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva. La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art. 1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione ad un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per

attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo. A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 4 Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria provvederà:

- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
- alle spese telefoniche;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- per il campo in erba e le aree limitrofe a verde: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura;
- manutenzione e sistemazione della scarpata in erba realizzata tutt'intorno al campo di calcio.

Per le operazioni succitate resta a carico della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;

- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco);
- pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
- manutenzione impianti voce;
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli

spogliatoi, etc...).

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile. La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è - in via di principio - da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico.

Art. 5 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- sostituzione lampade dei fari e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

Il Concedente si impegna altresì a riconoscere alla Concessionaria un contributo annuo di € _____

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Art. 6 Responsabilità della Concessionaria.

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea polizza R.C.T. e Rischio Locativo da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport del Comune di Rosà.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 7 Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la Concessionaria partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria.

Art. 8 Controlli

A consuntivo della stagione agonistica, la Concessionaria dovrà presentare al Concedente il rendiconto economico-finanziario di gestione. La Commissione Consiliare Sport-Cultura, integrata dal Presidente della Società e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato, effettuerà sopralluogo sul posto per verificare lo stato di conservazione degli immobili e delle loro pertinenze e, nel caso di cattiva gestione, potrà proporre una riduzione del contributo in percentuale fino alla misura massima del 50%. Eventuali altri controlli a campione potranno essere effettuati anche da parte degli altri uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 9 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 3 (tre), tacitamente non rinnovabile, corrispondente alle stagioni sportive 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà prorogare il rapporto, previa adozione di regolare atto deliberativo

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";

Art. 12 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 13 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Rosà e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/1998.

Art. 15 Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

Art. 16 Referenti

Il Comune di Rosà nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile del Settore Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici- Impianti Sportivi, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 17 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA

IL COMUNE CONCEDENTE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 227 del 03/11/2008

Prot. n.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA "CONSULTA PER L'AMBIENTE DI ROSÀ" PER L'ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO INCONTRI SUI TEMI AMBIENTALI E RISPARMIO EERGETICO.

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/>	ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/>	BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA "CONSULTA PER L'AMBIENTE DI ROSÀ" PER L'ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO INCONTRI SUI TEMI AMBIENTALI E RISPARMIO EERGETICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio alla Consulta per l'ambiente di Rosà per l'organizzazione di quattro conferenze sui temi ambientali ed il risparmio energetico che si terranno presso la sala consiliare del municipio nei giorni 13-20-27 novembre e 4 dicembre;
2. di assegnare all'associazione un contributo di euro 200,00 a parziale copertura delle spese di divulgazione dell'iniziativa;
3. di demandare al Responsabile competente la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, compreso il relativo impegno di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 228 del 03/11/2008

Prot. n.

**OGGETTO: CONVENZIONE-TIPO CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA
PARROCCHIALI - TRIENNIO 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011.
APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/> LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/> ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/> LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/> BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

**OGGETTO : CONVENZIONE-TIPO CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI –
TRIENNIO 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011. APPROVAZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti:

- la Legge 18 marzo 1968 n. 444 che ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- la Legge Regionale 2 aprile 1985 n. 31 che prevede le norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio fin dall'età infantile;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che riconosce la natura costitutiva del sistema integrato nella pluralità dei soggetti istituzionali quali le scuole statali, comunali e paritarie;
- la Legge Regionale 13 aprile 2001 n° 11 all'art. 138 che precisa le funzioni della Regione, Provincia e Comuni in materia scolastica;
- la Legge 28 marzo 2003 n° 53 che promuove la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza nella scuola dell'infanzia;
- la L.R. Veneto n. 23 – art. 12 – del 16.8.2007;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e sue modifiche-integrazioni ad oggetto "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il CCNL-FISM 2006-2009 del 13 dicembre 2007;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare la convenzione con le Scuole dell'Infanzia Parrocchiali di Rosà Capoluogo e delle frazioni di Cusinati, S.Anna, Travettore e S.Pietro in all'allegato **sub a**), con durata triennale;

2) di concedere alle scuole dell'Infanzia parrocchiali di Rosà, Cusinati, S.Pietro, S.Anna e Travettore, per l'anno educativo 2008/2009, un contributo di euro 12.500,00.- (dodicimilacinquecento) per ogni sezione costituita, come da allegata convenzione.

3) di mandare il Responsabile del Servizio per l'adempimento di tutti gli atti necessari

conseguenti al presente provvedimento, compreso l'impegno della somma stanziata nel bilancio per l'anno 2008.

CONVENZIONE SERVIZIO EDUCATIVO

TRA IL COMUNE DI ROSA' E LE SCUOLE MATERNE PARITARIE:

- **Gesù Fanciullo di Rosà;**
- **Ns. Signora di Lourdes di Cusinati;**
- **S. Giovanni Bosco di Travettore;**
- **S. Maria Goretti di S. Pietro;**
- **Sant' Anna di Sant. Anna;**

Premesso:

- Che la famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione da parte di Istituzioni pubbliche per espletare tale funzione educativa;
- Che nel Comune di Rosà l'importante servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalle scuole materne paritarie, gestite da:
 - Parrocchia di Rosà;
 - Parrocchia di Cusinati,
 - Parrocchia di Travettore;
 - Parrocchia di S. Pietro;
 - Parrocchia di S. Anna;alle quali si rivolge la popolazione scolastica dai tre ai sei anni;
- Che le locali scuole materne paritarie hanno origine popolare e struttura democratica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche, in sintonia con i principi costituzionali, pluralismo richiesto da ogni civile convivenza;
- Che tali scuole hanno finalità sociali e di pubblica utilità, non hanno fini di lucro e sono l'espressione diretta di una precisa e libera scelta dei genitori per l'educazione dei figli;
- Che dette scuole svolgono una funzione di carattere scolastico, educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo statuto della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne non statali);
- Che le scuole di cui trattasi hanno autonomia didattica ed educativa;

- Che tali scuole operano in un sistema integrato pubblico – privato;
- Che sono aperte a tutti i bambini dai tre ai sei anni;
- Che le strutture delle scuole di cui sopra hanno i requisiti igienici e di idoneità richiesti dalle norme in vigore;
- Che la legge 18 marzo 1968 n. 444, approvando l'ordinamento della scuola materna statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- Che la Legge Regionale 2 aprile 1985 n. 31 prevede le norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio fin dall'età infantile;
- Che la Legge 10 marzo 2000 n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato nella pluralità dei soggetti istituzionali quali le scuole statali, comunali e paritarie;
- Che la Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11 all'art. 138 precisa le funzioni della Regione Provincia e Comuni in materia scolastica;
- Che la Legge 28 marzo 2003 n° 53 promuove la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza nella scuola dell'infanzia;
- Che la Regione Veneto con L.R. n. 23 – art. 12 – del 16.8.2007 nell'ambito della Legge “Collegato alla Finanziaria Regionale 2006 in materia di sanità e sociale” ha modificato l'art. 138 bis della L.R. 11/2001 stabilendo che:

- *“1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di*

istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta

anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne statali.

1 bis – I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche

dai Comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole

materne non statali localizzate in Comuni diversi.

- 2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale.” ;

- Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e sue modifiche-integrazioni ad oggetto “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
- Visto il CCNL-FISM 2006-2009 del 13 dicembre 2007
- Tenuto conto che l'art. 139 del D.Lg. n°112 del 1998 disciplina il ruolo dei Comuni in materia di Istruzione Scolastica attribuendo fra l'altro i compiti concernenti le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite che ricomprendono, ex art. 2 lett. a) della Lg. R. 31/85 e successive modifiche, la “valorizzazione della scuola materna”

TRA

IL COMUNE DI ROSA' - C.F. 00276370244 rappresentato
da

M.Catia Zolin - Responsabile 1^ Area
nata a Bassano del Grappa il 18.04.1962

E

Le scuole paritarie:

- Scuola dell'Infanzia **Gesù Fanciullo di Rosà**
Presidente Mons. Giorgio Baldo
- Scuola dell'Infanzia **Ns. Signora di Lourdes di Cusinati**
Presidente Sig. Vanzetto Antonio
- Scuola dell'Infanzia **S. Giovanni Bosco di Travettore**
Presidente Don Lorenzo Bizzotto
- Scuola dell'Infanzia **S. Maria Goretti di S. Pietro**
Presidente Sig. Zanetti Fabrizio
- Scuola dell'Infanzia **Sant' Anna di Sant.Anna**
Presidente Don Nicola Mattiello

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo I. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo II. Le scuole citate si impegnano ad osservare, pur nel

rispetto della loro autonomia, gli orientamenti educativi adottati nelle scuole materne statali in base alla Legge n. 444/68, al D.M. 3.6.91 e alla legge n° 53 del 28 marzo 2003.

Ogni scuola deve consentire l'accesso indistintamente a tutti i bambini, senza distinzione di sesso, cultura, etnia, censo, razza, lingua, religione, sino ad esaurimento dei posti disponibili, purché ne accolgano il progetto educativo della scuola.

Dovranno garantire locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali stessi, requisiti questi accertati dai competenti organismi nonché un'idonea copertura assicurativa per danni derivati e/o causati dagli utenti ed operatori ospitati.

E' compito di ogni singola scuola provvedere alla manutenzione degli immobili e sovrintendere a quanto necessario per il funzionamento scolastico.

Ogni scuola dell'infanzia si impegna altresì ad accettare bambini in condizione di svantaggio – culturale e/o handicap, compatibilmente, con la disponibilità della struttura, avvalendosi di idoneo personale di sostegno nel rispetto delle disposizioni normative e competenze gestionali in materia.

Le scuole convenzionate devono essere dotate di apposito regolamento contenente gli indirizzi educativi e l'organizzazione, il calendario scolastico, le modalità di ammissione alle scuole stesse e del loro funzionamento, nonché le modalità di funzionamento degli organi collegiali di partecipazione, copia del quale dovrà essere rilasciata all'Assessore all'Istruzione del Comune di Rosà.

Articolo III. Sedi delle scuole

Per l'attività didattica delle scuole materne paritarie i comitati di gestione dispongono dei seguenti edifici e spazi all'aperto:

Scuola dell'Infanzia **Gesù Fanciullo di Rosà, via Cap. Alessio 3, Rosà;**

Scuola dell'Infanzia **Ns. S. di Lourdes, via Cav. Vitt. Veneto 38, Cusinati;**

Scuola dell'Infanzia **S. Giovanni Bosco, via Molino 6, Travettore;**

Scuola dell'Infanzia **S. Maria Goretti, via Colosseo 4, S. Pietro;**

Scuola dell'Infanzia **Sant' Anna, via Tasso 1, Sant'Anna;**

Articolo IV. Ogni scuola dell'infanzia garantisce la partecipazione delle famiglie alla gestione della stessa sia a livello organizzativo che educativo attraverso la costituzione e la regolare attività degli organismi collegiali, come da Statuto delle singole scuole.

Articolo V. L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare alle scuole contraenti il contributo annuo con riferimento ai seguenti fattori:

a. Ogni sezione dovrà essere costituita di norma da 25 bambini; in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più.

b. In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non deve superare il numero massimo di 20 bambini, purchè sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione, definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola. In ogni caso le sezioni dovranno essere costituite secondo i criteri fissati per le scuole statali.

c. In presenza di portatori di handicap, con diagnosi funzionale rilasciata dalla competente A.S.L., deve essere prevista la presenza del personale di sostegno ai sensi delle leggi 517/77 e 104/92 e 66/2000.

Articolo VI. Il contributo del Comune verrà versato direttamente alle scuole convenute, alle seguenti scadenze:

- Entro il mese di maggio il 50% del contributo;
- Entro il mese di settembre il saldo.

L'assegnazione del contributo sarà determinata previa acquisizione della relativa documentazione.

La quantificazione degli interventi e le assegnazioni relative ai contributi avverranno con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Per l'anno 2008/2009 viene fissato in euro 12.500,00 per sezione, costituita ex articolo V.

Per l'anno 2009/2010 viene fissato in euro 13.000,00 per sezione, costituita ex articolo V.

Per ciascuno degli anni successivi l'importo verrà determinato dalla Giunta Comunale.

Le eventuali modifiche dell'importo saranno preventivamente comunicate alle scuole interessate.

Per l'anno 2008/2009 sarà stanziata la somma di € 5.000,00 a favore dei bambini certificati portatori di handicap da ripartire fra tutte le scuole in proporzione al numero dei bambini certificati.

Per ciascuno degli anni successivi l'importo verrà determinato dalla Giunta Comunale previo accordo con i Presidenti delle Scuole dell'Infanzia interessate.

Articolo VII. Le singole scuole si impegnano a far sì che il contributo mensile richiesto agli utenti delle scuole materne aderenti sia calcolato

in base al bilancio di ciascuna scuola tenuto conto dell'intervento economico del Comune nonché eventuali contributi Regionali e/o Statali assegnati alle scuole.

Articolo VIII. Le scuole sono tenute a presentare entro il mese di settembre di ciascun anno:

- La scheda informativa di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- Il numero di bambini iscritti e frequentanti ed il numero di sezioni di scuola dell'infanzia all'inizio del nuovo anno educativo;
- Il numero dei bambini portatori di handicap iscritti e frequentanti all'inizio del nuovo anno educativo;
e trasmettere entro il mese di aprile:
- Il rendiconto di gestione e quello sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dal Comune nell'anno precedente corredato da una relazione sull'attività svolta dall'Ente che evidenzia i servizi resi all'utenza.

Articolo IX . La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 con facoltà di rinnovo, previo apposito provvedimento di Giunta Comunale. Le parti potranno recedere dalla convenzione anche prima della scadenza naturale salvo preavviso da notificarsi con raccomandata RR almeno 6 mesi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Resta egualmente inteso che in presenza di nuove e diverse normative statali/regionali in materia di interventi a favore della scuola non statale gli accordi sottoscritti con la presente convenzione verranno rivisti. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione saranno definite con provvedimento della Giunta Comunale d'intesa con le scuole interessate.

Articolo X. In accordo con le scuole è istituita un'apposita

Commissione per verificare l'applicazione della convenzione stessa, garantire uno scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulla realtà della scuola dell'infanzia.

La Commissione è formata da:

- L'assessore comunale pro – tempore alla P.I.;
- I Presidenti della scuole materne o loro delegati;
- Un rappresentante dei genitori ed uno del personale delle scuole designati dalle scuole stesse;
- Un dirigente o funzionario dell'Assessorato all'Istruzione;
- Un rappresentante della Commissione consiliare competente designato dalla commissione medesima.

Data

firma

All. 1

**SCHEDA INFORMATIVA ANNO
SCOLASTICO _____**

SCUOLA.....

ANNO SCOLASTICO.....

Al fine di fornire all'Amministrazione Comunale un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione indispensabile alla corretta applicazione della convenzione adottata con delibera della Giunta Comunale

n° _____ del _____ dietro l'assunzione da parte mia di ogni responsabilità, comunico i seguenti dati:

1. Cognome e Nome del gestore dell'Istituzione.....
2. Residenza gestore.....
3. N. Codice Fiscale.....
4. Indirizzo istituzione.....
5. Anno di nascita dell'istituzione.....N° telefono istituzione.../.....
6. Decreto di riconoscimento di scuole paritarie n°.....del.....
7. N° delle sezioni.....n° iscritti e frequentanti.....di cui residenti.....
8. N° insegnanti (distinguere a seconda della condizione e specificare il contratto di lavoro):
Religiosi.....
Laici.....
9. Numero di ausiliari (distinguere a seconda della condizione e specificare contratto di lavoro):
Religiosi.....
Laici.....
10. L'istituzione si avvale di Consiglio di Gestione e di organismi di gestione analoghi a quelli del DPR 416/74 e successive

modificazioni?

Se sì indicare quali sono tali organismi, e di quali problemi si sono interessati nel corso dell'anno scolastico

.....

.....

.....

.....

.....

11. Importo della retta mensile intera complessiva:.....

12. Nell'ammontare della retta complessiva è definita la quota retta pasto?

SI . NO .

Se sì, indicare la misura della quota

pasto.....

13. Fornitura da parte della scuola dei servizi di cucina e di refezione (indicare il pasto – tipo giornaliero fornito):

Colazione mattino	SI .	NO .
Primo	SI .	NO .
Secondo	SI .	NO .
Frutta	SI .	NO .
Merenda	SI .	NO .

14. Criteri e modalità di organizzazione dell'eventuale trasporto alunni;

costo trasporto

pro-capite.....

15. Calendario scolastico annuale:

Data di inizio e fine servizio per i

bambini:.....

Periodi di chiusura del servizio per vacanze nel corso dell'anno scolastico:

dal.....al.....dal.....al.....

dal.....al.....dal.....al.....

dal.....al.....dal.....al.....

il servizio funziona al sabato: **SI** · **NO** ·

16. Se si indicare l'orario di funzionamento.....

17. Orario giornaliero di funzionamento del servizio.....

.....

..

18. Tempi e modi di iscrizione dei bambini alla scuola (precisare se le iscrizioni si considerano concluse a dicembre o si protraggono per tutto l'anno scolastico.).....

19. La scuola organizza autonomamente corsi di aggiornamento per gli insegnanti (o usufruisce di corsi organizzati da altri Enti: se sì precisare quali).....

.....

20. Stato di attuazione disposizioni L.R. 22 DEL 16.08.2002, riguardante l'accreditamento dei servizi e delle strutture.....

.....

...

IL PRESIDENTE

TIMBRO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 229 del 03/11/2008

Prot. n.

OGGETTO: CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO MONTEGRAPPA PER LA RASSEGNA "ROSA' E'... MUSICA 2008".

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/> LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/> ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/> LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/> BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

**OGGETTO : CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO
MONTEGRAPPA PER LA RASSEGNA "ROSA' E'... MUSICA 2008".**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Vista la Legge Regionale n. 52 del 5 settembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell'ambito del territorio regionale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1.) di concedere un contributo di € 2.500,00 a sostegno della rassegna musicale "Rosà è... musica 2008", organizzata dal Circolo Culturale Amici del Teatro Montegrappa;
2.) di demandare il Responsabile dell'Ufficio competente la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 230 del 03/11/2008

Prot. n.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.V.I. DI ROSSANO VENETO.

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	LANZARIN Manuela	Sindaco
<input type="checkbox"/>	ZONTA Natale	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	LANDO Ermenegildo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BORDIGNON Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	BIZZOTTO Simone	Assessore
<input type="checkbox"/>	BALLICO Mirko	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.V.I. DI ROSSANO VENETO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio all'Associazione Atletica N.E.V.I. di Rossano Veneto per l' "Esibizione ginnico-sportiva" di tutti gli atleti, della società medesima, in programma il 14 dicembre 2008 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso il Palazzetto dello Sport di Rosà.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Brindisi)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Li 17 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE